

Polizza Viaggio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti
di Assicurazione Viaggio
Compagnia: AWP P&C S.A. sede secondaria per l'Italia



Prodotto: "MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione che copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, assistenza sanitaria, spese mediche, Interruzione soggiorno.



Che cosa è assicurato?

Annullamento viaggio

- ✓ Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia della prenotazione in conseguenza di:
 - malattia infortunio o decesso
 - patologie della gravidanza, se insorta successivamente alla prenotazione;
- dell'assicurato, di un familiare, del socio o contitolare dell'azienda dell'assicurato

Assistenza in viaggio

- ✓ In caso di malattia o infortunio avvenuti in viaggio, l'Assicurato può usufruire, 24 ore su 24, di prestazioni di Assistenza per tramite della Centrale Operativa.

Tra le principali prestazioni si segnalano:

- consulenza medica telefonica ed invio di un medico
- trasporto – rientro sanitario
- rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati
- rientro dell'Assicurato convalescente
- rientro della salma
- rientro anticipato

Spese mediche

- ✓ E' previsto il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche con attivazione e autorizzazione della Centrale Operativa.

Interruzione Soggiorno

- ✓ Rimborso
 - all'Assicurato ed ai familiari con lui in soggiorno del pro rata della quota di soggiorno non usufruito (esclusi premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione) in seguito ad interruzione del soggiorno.

Ritardato Arrivo

- ✓ Rimborso all'Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, del pro rata della quota di soggiorno non usufruito in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall'Assicurato ed avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ persone non domiciliate o non residenti in Italia
- ✗ viaggi superiori ai 30 giorni
- ✗ viaggi iniziati prima della stipulazione della polizza



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, sottolimiti per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre la destinazione prescelta dall'Assicurato ed identificata in polizza.
- ✓ Non sono coperti i viaggi verso Paesi che al momento della partenza risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

L'elenco di tali Paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.





Che obblighi ho?

- ✓ Quando sottoscrive il contratto, l'Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di fornire la documentazione richiesta.
- ✓ In caso di sinistro:
 - Per richiesta di assistenza o con necessità di gestione emergenza, l'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa.
 - Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l'assicurato o chi per esso deve darne avviso ad AWP P&C S.A. entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento per la Garanzia Annullamento e 30 giorni dal rientro per le restanti garanzie.



Quando e come devo pagare?

- ✓ L'Assicurato deve pagare il premio al momento della sottoscrizione ed emettere la polizza:
 - ✓ contestualmente alla prenotazione o alla conferma del viaggio;
 - ✓ al più tardi entro le 48 ore successive.
- ✓ In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento Soggiorno non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per le garanzie - Assistenza in Viaggio e spese mediche - Interruzione Soggiorno :
la copertura ha validità dal momento dell'inizio del viaggio fino al termine del viaggio stesso.

Per la garanzia Annullamento/Rinuncia al Viaggio:

- la copertura decorre dal momento dell'emissione della polizza fino all'utilizzo del primo servizio contrattualmente previsto.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.

La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:

- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.

Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.

Assicurazione Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: AWP P&C S.A. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO"

Ed. Gennaio 2019_ultima edizione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A. Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia; Viale Brenta,32 - 20139 Milano (Italia)

tel. +39 02 2369 51 sito internet: www.allianz-global-assistance.it; e-mail: info@allianz-assistance.it;

PEC: awp_pc@legalmail.it

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | AWP P&C S.A. |
| <input type="checkbox"/> | Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France |
| <input type="checkbox"/> | Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 |
| <input type="checkbox"/> | Rappresentanza Generale per l'Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496 |
| <input type="checkbox"/> | Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it |
| <input type="checkbox"/> | Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni |
| <input type="checkbox"/> | Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I |

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet

<https://www.allianz-partners.com/investor-relations.html> a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre i rischi in occasione di viaggi a scopo turistico, di studio e/o di affari, e include, in particolare, le coperture di annullamento, assistenza sanitaria, spese mediche, Interruzione soggiorno.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

In caso di difficoltà dell'Assicurato durante il soggiorno, sono previste le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA ALLA PERSONA

- ✓ consulenza medica telefonica;
- ✓ invio gratuito di un medico;
- ✓ trasporto – rientro sanitario:
 - dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
 - dal centro medico ad un Istituto di cura in Italia indicato per la patologia sofferta o, in alternativa, direttamente alla residenza/domicilio dell'Assicurato;

la prestazione è erogata con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

DIPA_BOOKING PROTECTION_MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO _ BBP _ Ed. 012019 - Pagina 1 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it


Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I





| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • “<i>sanitario</i>” nell’ambito dell’Europa e per gli spostamenti locali; • “<i>di linea appositamente attrezzato</i>” per tutti gli altri casi. <ul style="list-style-type: none"> ✓ assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato; solo per i residenti/domiciliati in Italia; ✓ rientro contemporaneo dei familiari e di uno dei compagni di viaggio assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso, per il quale è fissato il massimale di €1.000 per evento; ✓ rientro accompagnato di minori (con un accompagnatore designato dall’Assicurato) in caso di impossibilità dell’Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati; ✓ rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in soggiorno ed assicurati, per il decesso di un familiare; ✓ viaggio a/r di un familiare per recarsi dall’Assicurato che, in soggiorno da solo, sia ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 10 giorni, fino a € 50 al giorno per max. di € 250; ✓ spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio. L’impresa rimborsa le spese di soggiorno in albergo fino a € 50 e per un massimo di 3 giorni; ✓ rientro dell’Assicurato convalescente al proprio domicilio; ✓ trasmissione messaggi urgenti a persone residenti/domiciliate in Italia; ✓ protezione carte di credito libretti di assegni, traveller’s chèques intestati all’Assicurato, smarriti o rubati; ✓ trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia per i residenti e fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicina al luogo di sepoltura nel paese di residenza, per i residenti all’estero ed in viaggio in Italia; ✓ anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità, a fronte di adeguate garanzie bancarie, per i soli casi di effettiva necessità, da restituirsi entro 30 giorni dall’anticipo stesso; ✓ reperimento di un legale per gestire in loco le controversie fino a € 500 e, relativamente alla costituzione della cauzione penale, fino a € 3.000, previe garanzie bancarie e con l’obbligo di restituzione entro 30 giorni; ✓ interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto con i medici fino a € 700, solo per i residenti all’estero ed in viaggio in Italia; ✓ traduzione della cartella clinica, la traduzione avverrà solo con il consenso dell’Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy; solo per i residenti all’estero ed in viaggio in Italia. <p>SPESE MEDICHE CON PAGAMENTO DIRETTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche fino a € 1.000 per i residenti/ domiciliati in Italia e fino a € 5.000 per i residenti all’Estero ed in viaggio in Italia. Entro il massimale le rette di degenza saranno pagate direttamente, fino ad un massimo di € 250 al giorno. <p>SPESE MEDICHE A RIMBORSO</p> <p>Nel limite del capitale assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero fino a € 500; ✓ rimborso delle spese per visite mediche, farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e cure sostenute al rientro per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi durante il soggiorno, di soccorso e ricerca in mare e montagna, fino a € 500; ✓ rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti fino a € 100. |
| <p>ANNULLAMENTO SOGGIORNO</p> | <p>La garanzia prevede il rimborso della penale, fino ad un massimo di € 3.000 per persona e € 8.300 per pratica, applicata contrattualmente dalla struttura ricettiva per l’annullamento del soggiorno, in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del titolare dell’azienda o dello studio associato; ✓ nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; ✓ convocazione davanti alla competenti Autorità per le pratiche d’adozione di un minore; ✓ danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza; ✓ impossibilità dell’assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> • incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto verso il luogo di partenza del volo di andata; • avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità. ✓ impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa inte- |


| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>grazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento. <p>Si precisa che, tra le malattie accettate come causa d'annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono anche comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione.</p> |
| INTERRUZIONE SOGGIORNO | <p>La garanzia prevede il rimborso del pro rata della quota di soggiorno non usufruito in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ trasporto/rientro sanitario dell'Assicurato, da parte di una compagnia assicurativa ✓ rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare; <p>Ai fini del rimborso l'Assicurato dovrà consegnare la documentazione comprovante l'avvenuto rientro anticipato.</p> |
| RITARDATO ARRIVO | <p>La garanzia prevede:</p> <p>in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall'Assicurato,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rimborso del pro rata della quota di soggiorno non usufruito dall'Assicurato e dai familiari con lui in soggiorno. |


|  Che cosa NON è assicurato? | |
|---|--|
| ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE | <p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato; * l'impresa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute; * per la prestazione invio di un medico l'impresa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario; * la prestazione trasporto – rientro sanitario non si effettua per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio, né per malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; * la prestazione assistenza infermieristica non sono prese in carico le spese oltre i primi due giorni di assistenza; * la prestazione rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati non è effettuata per familiari e compagni di viaggio che non siano assicurati; * per la prestazione trasmissione messaggi urgenti non sono prese in carico le spese per i non residenti/ domiciliati in Italia; * per la prestazione rientro della salma non sono prese in carico le spese funerarie e di eventuale recupero della salma; * per la prestazione protezione carte di credito non è preso in carico il perfezionamento della procedura; * la prestazione interprete telefonico a disposizione non è operativa per i residenti in Italia; * relativamente alle spese mediche con pagamento diretto, nessun pagamento è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa. * relativamente alle spese mediche a rimborso non sono rimborsabili le spese sostenute al rientro oltre 30 giorni dall'infortunio verificatosi durante il soggiorno. |
| ANNULLAMENTO SOGGIORNO | <p>Oltre a quanto indicato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * la garanzia non è operativa per familiari o compagni di viaggio non assicurati e non iscritti sulla medesima pratica; * la garanzia non è operante per più di una domanda di risarcimento; * non è previsto il rimborso dell' eventuale maggior penale nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente alla data in cui si è verificato l'evento; * non sono inclusi nel rimborso i premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione; * non sono coperti i casi di annullamento dovuti ad eventi volontari e prevedibili al momento della prenotazione; * la garanzia non è operante per "compagni di viaggio" occupanti una unità abitativa diversa da quella dell'Assicurato che ha causato l'annullamento. |


| | |
|-------------------------------|---|
| INTERRUZIONE SOGGIORNO | Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * il rimborso del pro rata non è corrisposto con decorrenza precedente alla data in cui si verifica l'evento che provoca l'interruzione del soggiorno ed oltre la data inizialmente prevista per il rientro a domicilio. |
| RITARDATO ARRIVO | Oltre a quanto indicato nel DIP: <ul style="list-style-type: none"> * il rimborso del pro rata non è corrisposto con decorrenza precedente alla data prevista per l'inizio del soggiorno; <p>Nel caso della presenza in contratto di un time-limit (termine temporale di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto - art 1457 c.c.) per l'arrivo presso la struttura, l'eventuale risoluzione automatica non comporta un indennizzo da parte di Allianz Global Assistance.</p> |


|  Ci sono limiti di copertura? | |
|---|---|
| ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE | <p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste; ! ricovero ospedaliero e ricovero in regime di Day Hospital in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa; ! viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; ! cure riabilitative; ! acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; ! prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; ! visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; ! espunti e/o trapianti di organi; ! partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; ! pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. <p>Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; ! al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro; ! le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato. <p>Relativamente alle spese mediche a rimborso, su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 52 per sinistro a carico dell'Assicurato.</p> |
| ANNULLAMENTO SOGGIORNO | <p>Oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie, come dettagliato nel Contratto di Assicurazione, l'impresa non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia; ! patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione; ! motivi professionali, salvo licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) nuova assunzione. <p>Il rimborso della penale di annullamento è previsto con lo scoperto del 15% per tutti i casi eccetto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero di durata superiore a 5 giorni.</p> |
| INTERRUZIONE SOGGIORNO | Non ci sono ulteriori limiti di copertura oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie dettagliate nel Contratto di Assicurazione. |
| RITARDATO ARRIVO | Non ci sono ulteriori limiti di copertura oltre alle esclusioni comuni a tutti le garanzie dettagliate nel Contratto di Assicurazione. |


|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
|--|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro:</p> <p>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE</p> <p>In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo i dati indicati nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>In caso di richieste di rimborso, l'Assicurato deve inoltrare la richiesta ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>ANNULLAMENTO SOGGIORNO</p> <p>L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il soggiorno presso l'agenzia/struttura ricettiva dove è stato prenotato, deve darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>INTERRUZIONE SOGGIORNO/ RITARDATO ARRIVO</p> <p>L'Assicurato deve dare avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro fornendo la documentazione richiesta nel Contratto di Assicurazione.</p> <p>Le richieste di rimborso e gli eventuali sinistri vanno denunciati all'impresa con una delle seguenti tre modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia di sinistro"); • via posta (all'indirizzo qui sotto indicato). <p>Ogni comunicazione, nonché i documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale possono essere inoltrati a:</p> <p>AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Servizio Liquidazione Danni E-Commerce Casella Postale 479 Via Cordusio 4 20123 MILANO</p> |
| | <p>Assistenza diretta/in convenzione: le prestazioni di assistenza sono fornite all'assicurato da enti/ strutture/ società/ professionisti convenzionati con l'impresa su incarico di quest'ultima.</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione da parte di altre imprese.</p> |
| | <p>Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p> |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.</p> |
| <p>Obblighi dell'impresa</p> | <p>L'impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.</p> |

|  Quando e come devo pagare? | |
|---|--|
| <p>Premio</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p> |
| <p>Rimborso</p> | <p>Non è previsto per questo contratto.</p> |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | <p>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE/ INTERRUZIONE SOGGIORNO</p> <p>Le coperture decorrono dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista.</p> <p>ANNULLAMENTO SOGGIORNO</p> <p>La copertura decorre dal momento della prenotazione (o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive) e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.</p> <p>RITARDATO ARRIVO</p> <p>La copertura decorre dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decadono con il fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.</p> |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|---|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle indicate nel DIP. |
| Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il contraente ha diritto di risolvere il contratto. |

|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
|---|--|
| A tutti coloro che acquistano un viaggio a scopo turistico, di studio e di affari. | |

|  Quali costi devo sostenere? | |
|--|--|
| La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%. | |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|---|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Servizio Qualità</p> <p>AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA</p> <p>Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)</p> <p>fax: +39 02 26 624 008</p> <p>e-mail: reclamiawp@allianz.com</p> <p>La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |

| | |
|--|---|
| Negoziatore assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ |
| PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA. | |
| PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. | |

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è lieta di offrirvi una copertura assicurativa per i servizi di prenotazione presso le STRUTTURE RICETTIVE.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO OFFERTO:

BOOKING PROTECTION - MULTIRISCHI CON ANNULLAMENTO

- La polizza copre **tutta la durata del soggiorno**.
- L'assicurazione può essere acquistata per soggiorni di **durata massima di 30 giorni**.
- **Nessun limite di età** per l'acquisto della polizza.
- La polizza è riservata alle **persone residenti o domiciliate in Italia ed alle persone residenti all'Estero**.
- Copertura **fino a € 3.000** per persona e **€ 8.300 per pratica** in caso di **Annullamento**.
- **Assistenza Sanitaria 24h**.
- **Spese Mediche fino a € 1.000** per residenti/domiciliati in Italia e **€ 5.000** per residenti all'estero ed in viaggio in Italia.
- **Rimborso del pro-rata del soggiorno non usufruito** in caso di "Interruzione Soggiorno" o "Ritardato Arrivo".

SCHEDA SINTETICA DELLE GARANZIE E DEI MASSIMALI(*)

| Garanzie | BOOKING PROTECTION PLUS | |
|---|--|----------------|
| | Massimali (fino a) | franchigia |
| Rinuncia al viaggio-Rimborso penale applicata contrattualmente per l'annullamento del soggiorno | € 3.000 per persona con un limite massimo di € 8.300 per pratica | Vedi dettaglio |
| Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche | Vedi dettaglio | Vedi dettaglio |
| Pagamento diretto spese ospedaliere | - € 1.000,00 per i residenti/domiciliati in Italia; - € 5.000,00 per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia | NO |
| Rimborso spese mediche e farmaceutiche | € 500,00 | € 50,00 |
| Rimborso cure odontoiatriche urgenti | € 100,00 | € 50,00 |
| Interruzione Soggiorno | Pro Rata | NO |
| Ritardato Arrivo | Pro Rata | NO |

(*) I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, invia una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz.com

Per consultare la documentazione integralmente, prendi visione delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Allianz Global Assistance: | un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la società stessa. |
| Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| Centrale Operativa: | la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. |
| Domicilio: | il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. |
| Familiare: | il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonni, suocero/a dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. |
| Franchigia/scoperto: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. |
| Guasto: | ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante. |
| Incidente: | l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo. |
| Indennizzo: | la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro. |
| Infortunio: | l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea. |
| Istituto Di Cura: | struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative. |
| Italia: | il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. |
| Malattia: | l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
| Premio: | la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato ad Allianz Global Assistance. |
| Prenotazione | l'atto di stipula del contratto di soggiorno con contestuale versamento da parte dell'Assicurato della somma richiesta dalla Struttura Ricettiva al fine di tenere a disposizione del prenotante l'alloggio. |
| Residenza: | il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale. |
| Ricovero: | degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi). |
| Società: | AWP P&C S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Milano – P. Viale Brenta 32, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance. |
| Soggiorno | il periodo determinato in cui l'Assicurato si trattiene nella struttura ricettiva. |
| Struttura Ricettiva: | alloggio che permette all'Assicurato di pernottare in una località per un periodo determinato di tempo. |

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Operatività

Le garanzie assicurative decorrono e sono valide per i soggiorni:

- effettuati a scopo turistico, di studio e di affari;
- di durata pari ai giorni di soggiorno nella struttura ricettiva;
- di durata massima di 30 giorni a partire dalla data di inizio del soggiorno.

2. Stipulazione

La polizza deve essere stipulata aderendo alla copertura assicurativa proposta sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno alla data di prenotazione o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive. In caso di acquisto della polizza successivamente a tale termine, la garanzia Annullamento Soggiorno non sarà ritenuta valida, mentre saranno operative tutte le altre garanzie previste dalle Condizioni di Polizza, fermo restando il premio assicurativo da corrispondere.

3. Decorrenza - Scadenza

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

per "Annullamento Soggiorno"

- dal momento della stipula della polizza (contestualmente alla prenotazione o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive) e decadono con il fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per "Assistenza alla Persona", "Spese Mediche", "Interruzione Soggiorno"

- **residenti/domiciliati in Italia:** dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di soggiorno e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- **residenti all'estero ed in viaggio in Italia:** dalle ore e dal giorno indicati in polizza, ma comunque non prima dell'arrivo dell'Assicurato in Italia o al massimo entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo. Come riferimento per la decorrenza, Allianz Global Assistance utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);

Per "Ritardato Arrivo"

- dalle 24 ore antecedenti la data di inizio del soggiorno e decadono con il fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

4. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone:

- residenti/domiciliate in Italia;
- residenti all'estero e domiciliate temporaneamente in Italia, per le quali le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia;
- residenti all'estero ed in viaggio in Italia;
- dotate di capacità giuridica al momento della prenotazione del soggiorno;
- in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente validi per il soggiorno in Italia e riconosciuto dalle competenti Autorità.

5. Diritto di recesso

Il Contraente dispone di un termine di 14 giorni dalla data di acquisto della polizza per richiedere il recesso, senza applicazione di penali e senza necessità di illustrarne i motivi.

La Compagnia non accorderà il recesso nei casi in cui:

- la data di partenza del viaggio sia prevista entro 14 giorni dalla prenotazione,
- si sia già verificato un sinistro sulla stessa polizza.

Per richiedere il recesso, il Contraente potrà inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@allianz-assistance.it. La Compagnia dovrà provvedere al rimborso del premio (al netto delle imposte) entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta e-mail.

6. Limiti di sottoscrizione

- Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:
 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
 - prolungare il periodo di copertura oltre i periodi previsti con la presente polizza.
- **La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio, aderendo alla copertura assicurativa proposta sul sito attraverso il quale si effettua la prenotazione del soggiorno alla data di prenotazione o al più tardi entro le 48 ore immediatamente successive. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Allianz Global Assistance non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.**

7. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

8. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

9. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

10. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

11. Validità territoriale

Le prestazioni e le garanzie assicurative sono valide in Italia.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

12. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

13. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

14. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Soggiorno" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO SOGGIORNO

1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa la penale applicata contrattualmente per l'annullamento del soggiorno (esclusi i premi assicurativi) in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del titolare dell'azienda o dello studio associato.
- nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- convocazione davanti alla competente Autorità per le pratiche d'adozione di un minore;
- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo del soggiorno a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità.
- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata, **al netto della quota individuale dell'assicurazione e di eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione:**

- all'Assicurato
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica,**
- a tutti i suoi familiari;
 - a uno dei compagni di viaggio.

Si precisa che, tra le malattie accettate come causa d'annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono anche comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione.

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- senza deduzione di alcuno scoperto** in caso di rinuncia al soggiorno causata da:
 - morte dell'Assicurato;

- ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di durata superiore a 5 giorni;
- **per tutte le altre causali**, con la deduzione di uno scoperto del **15%**.

1.3 Capitale massimo assicurabile

Il capitale massimo assicurabile è di **€ 3.000 per persona** con un limite massimo di **€ 8.300 per pratica**.

1.4 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 10 della Normativa comune alle garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito;
- motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.1/f.

1.5 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- qualora il soggiorno sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;
- Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- qualora l'Assicurato sia iscritto per il medesimo soggiorno con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio.
- la garanzia non è operante per "compagni di viaggio" occupanti una unità abitativa diversa da quella dell'Assicurato che ha causato l'annullamento;
- in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il soggiorno, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- Consulenza medica telefonica.** Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica.

Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

- Invio gratuito di un medico**

Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati con Allianz Global Assistance, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

Avvertenza: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

- Trasporto - rientro sanitario**

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato in Italia qualora la natura e la gravità delle condizioni dell'Assicurato ne richiedano lo spostamento;
- dal centro medico ad un Istituto di cura in Italia indicato per la patologia sofferta o, in alternativa, direttamente alla residenza/domicilio dell'Assicurato.

Allianz Global Assistance, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai medici curanti, effettua il *trasporto - rientro sanitario* con l'utilizzo dei mezzi ritenuti a suo insindacabile giudizio più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:

- "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali;
- "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi.

Allianz Global Assistance non effettua il *trasporto - rientro sanitario* per:

- infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del soggiorno o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- Assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza.

La prestazione è valida solo per i residenti/domiciliati in Italia.

- Spese mediche** - La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

1) al pagamento diretto fino a:

- **€ 1.000,00** per i residenti/domiciliati in Italia;
 - **€ 5.000,00** per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia,
- delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di **€ 250,00** al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

- 2) **al rimborso fino a € 500,00** delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- 3) **al rimborso fino a € 500,00** delle spese:
 - per visite mediche;
 - farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
 - per cure ambulatoriali;
 - per cure sostenute al rientro, **entro 30 giorni**, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi durante il soggiorno;
 - di soccorso e ricerca in mare e montagna.
- 4) **al rimborso fino a € 100,00 delle spese:**
 - per cure odontoiatriche urgenti;

Tutti i rimborsi saranno effettuati con l'applicazione della franchigia fissa di € 50,00 per sinistro

- f) **Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per evento;
- g) **Rientro accompagnato di un minore assicurato** Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dall'Assicurato, nei casi in cui lo stesso si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- h) **Rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in soggiorno ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il soggiorno e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- i) **Viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in soggiorno da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€ 250,00** con un massimo di **€ 50,00** al giorno;
- j) **Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di **€ 50,00** al giorno e per un massimo di **tre giorni**, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- k) **Rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- l) **Trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto.
La prestazione è valida solo per i residenti/domiciliati in Italia;
- m) **Protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti.
Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- n) **Trasporto della salma**
 - fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza, per i residenti/domiciliati in Italia;
 - fino alla città dotata di aeroporto internazionale più vicina al luogo di sepoltura nel paese di residenza, per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia.

La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma.**
- o) **Anticipo di denaro** fino a **€ 1.000,00** per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso, a fronte di adeguate garanzie bancarie, per i soli casi di effettiva necessità e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance **entro 30 giorni** dall'anticipo stesso;
- p) **Costituzione della cauzione penale** fino a **€ 3.000,00**, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto durante il soggiorno. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance **entro 30 giorni** dall'anticipo stesso;
- q) **Reperimento di un legale**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di **€ 500,00**;
- r) **Interprete telefonico a disposizione** per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in un Istituto di Cura. Allianz Global Assistance organizza il servizio inglese, francese, spagnolo e tedesco, prendendo a proprio carico la spesa fino alla concorrenza di **€ 700,00**.
La prestazione è valida solo per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia;
- s) **Traduzione della cartella clinica**. Su richiesta dell'Assicurato che abbia attivato la prestazione Trasporto - rientro sanitario, Allianz Global Assistance provvede a tradurre la cartella clinica per permettere ai medici del centro medico di destinazione l'immediata presa a carico della patologia diagnosticata. La traduzione può essere fornita, con costi completamente a carico di Allianz Global Assistance dall'Italiano all'Inglese, Francese, Tedesco e/o Spagnolo ed esclusivamente con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 (c.d. legge sulla privacy).
La prestazione è valida solo per i residenti all'estero ed in viaggio in Italia.

2.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 10 della Normativa comune alle garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
- b) Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 2.1 lettera e), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- c) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- d) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- e) cure riabilitative;
- f) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

- g) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- h) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in soggiorno;
- i) espianti e/o trapianti di organi;
- j) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- k) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- l) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del soggiorno, anche in caso di parto prematuro.

2.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.1, lettera e) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile);
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

3. INTERRUZIONE SOGGIORNO

3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, il *pro rata* della quota di soggiorno non usufruito (**esclusi premi assicurativi ed eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione**) in seguito ad interruzione del soggiorno dovuta a:

- a) **trasporto/rientro sanitario** dell'Assicurato, da parte di una compagnia assicurativa
Ai fini del rimborso l'Assicurato dovrà consegnare la documentazione comprovante l'avvenuto rientro anticipato.
- b) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare;

3.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa il *pro rata* del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento che provoca l'interruzione del soggiorno fino alla data inizialmente prevista per il rientro a domicilio;
Ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

4. RITARDATO ARRIVO

4.1 Oggetto

Allianz Global Assistance, in caso di ritardato arrivo sul luogo di soggiorno per cause non dipendenti dall'Assicurato, avvenute durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva, rimborserà all'Assicurato e ai familiari con lui in soggiorno, il *pro rata* della quota di soggiorno non usufruito in seguito a:

- guasto o incidente al mezzo utilizzato per raggiungere la struttura ricettiva;
- ritardo del volo aereo, della nave/traghetto, del treno;
- infortunio durante il viaggio per raggiungere la struttura ricettiva;
- fenomeni naturali impedienti (in deroga a quanto sancito all'art.g – Esclusioni Comuni);
- danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza.

4.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

Allianz Global Assistance rimborsa il *pro rata* del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data prevista per l'inizio del soggiorno.
Nel caso della presenza in contratto di un time-limit (termine temporale di carattere perentorio la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto - art 1457 c.c.) per l'arrivo presso la struttura, l'eventuale risoluzione automatica non comporta un indennizzo da parte di Allianz Global

Assistance

5. IN CASO DI SINISTRO

---Avvertenza---

5.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso):

■ ANNULLAMENTO SOGGIORNO

dopo aver annullato il soggiorno presso l'agenzia/struttura ricettiva dove è stato prenotato deve:

- a) **entro 5 giorni dal giorno** in cui si è verificato l'evento inoltrare denuncia scritta ad **AWP P&C S.A.**, indicando:
 - dati anagrafici e recapito;
 - numero di prenotazione;
 - lettera/email di penale rilasciata dalla struttura ricettiva;
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- b) anche successivamente:
 - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - contratto di soggiorno con ricevute di pagamento, in copia;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

■ ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero di polizza;
- i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

- darne avviso scritto a Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
 - nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.
- allegare
 - indicazione del numero di polizza;
 - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

■ INTERRUZIONE SOGGIORNO E RITARDATO ARRIVO

- **Effettuare la denuncia del sinistro (in forma scritta) a AWP P&C S.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:**
 - circostanze dell'evento;
 - documento attestante la ragione del sinistro
 - dati anagrafici;
 - codice fiscale e recapito;
 - nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - numero di polizza comunicato nella mail di conferma di acquisto.
- Anche successivamente, trasmettere a mezzo posta:
 - copia del Certificato Assicurativo;
 - estratto conto di prenotazione.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI SINISTRI VI INVITAMO A CONSULTARE IL SITO WEB
WWW.ILMIOSINISTRO.IT

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

AWPP&CSA
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 479
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 336
Viale Brenta 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 70630091

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: reclamiAWP@allianz.com

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "[Per il Consumatore - Come presentare un reclamo](#)".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al [sequente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net](http://ec.europa.eu/finance/fin-net)

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP o Società) con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi. La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione. Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che Lei ci fornirà in prima persona, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per verificare la qualità dei servizi prestati e la soddisfazione della clientela

Per le finalità sopra indicate, specifichiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo e per la verifica della qualità del servizio. Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

3. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicuriamo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, strutture sanitarie

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, strutture sanitarie, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, consulenti tecnici, periti, avvocati, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti).

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

4. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 3, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo <https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html>. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 8.

5. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;

- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 8, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

6. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 5.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami - 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (un) anno dall'eventuale richiesta di valutazione all'Interessato

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

8. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

9. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 16.7.2018.